COMUNE DI LAGHI **PROVINCIA DI VICENZA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 31 marzo 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO, alle ore 19,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di Legge.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	LORENZATO FERRULIO ANGELO	X	
2	SELLA GIOVANNI	X	
3	SARTORI ELIO	X	
4	LORENZATO LUCA	X	
5	SELLA KATIA	X	
6	PAULETTO ISEO	X	
7	NARDELLO GIANFRANCO	X	
8	PADOVAN REGINETTA	X	
9	ZILIO GIANFRANCO	X	
10	MENARA MARCO	X	
11	OLIVIERO OMAR	X	
	TOT. PRESENTI N.	11	
	TOT. ASSENTI N.		0

Partecipa il Segretario Comunale dr. Renato Graziani.

Il presidente Sig. LORENZATO Ferrulio Angelo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere l'argomento in oggetto.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

VISTO l'art. 1, commi 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito a decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della citata Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 relativo all'applicazione della TARES, che pertanto a decorrere dal 01/01/2014 è abolita;

VISTI i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 relativi alle disposizioni normativa per l'applicazione della TARI;

PREMESSO CHE:

- Il comma 651 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che il Comune per la commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158;
- che il tributo, ai sensi del comma 654 deve coprire integralmente i costi di esercizio e di investimento, i quali debbono essere analiticamente individuati nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 655 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce che per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti. L'importo corrisposto per le istituzioni scolastiche è sottratto dai costi complessivi di gestione del servizio che deve essere coperto con il tributo TARI;
- fino all'attuazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU fino al 2012 e della TARES per l'anno 2013;
- il comune con Regolamento di cui all' art.52 del D.Lgs. n.446/1997 può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :
  a) abitazione con un unico occupante;
  b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  c)locali diversi dalle abitazioni principali, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  d)abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  e)fabbricati rurali ad uso abitativo.
  Oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura però deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con risorse di bilancio diverse dal tributo TARI;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale IUC, nella parte relativa all'applicazione del Tributo relativo al servizio Rifiuti TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23/09/2014;

VISTO il piano finanziario redatto dall'Ufficio Ragioneria ,il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dalla Società Alto Vicentino Ambiente srl, il cui ammontare complessivo relativo al 2017 risulta pari ad € 33.860,76 da coprire con la TARI, suddivisi in costi fissi per €. 18.422,28 ed € 15.438,48 per costi variabili;

CONSIDERATO che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte in n. 21 categorie previste dalla normativa, il calcolo avviene sulla base della superficie e che per il 2017 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così risultante: utenze domestiche 98% ed utenze non domestiche 2%;

CONSIDERATO altresì che sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche sono stati utilizzati rispettivamente coefficienti di produttività, Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche, mediati tra i valori minimo e massimo previsti dal DPR 158/99, sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie;

PRECISATO che ai sensi del comma 666 del citato articolo 1 della Legge n.147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Vicenza con apposita deliberazione;

VISTI:

- il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013, che prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- Il D.L. n. 244 del 30/12/2016 con cui è stata disposta la proroga dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31/03/2017;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTA propria la competenza in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi del citato comma 683 dell' art. 1 della Legge n.147/2013;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

CON VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge:
Presenti N. 11
Favorevoli N. 11
Astenuti N. --
Contrari N. --

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato piano finanziario sub A) della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) per l'anno 2017;

3. di approvare le tariffe per la determinazione del componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre n. 147 per l'anno 2017 come da tabella allegata sub. B) al presente atto cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017;

5. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto L.gs. 30/12/1992 n.504 all'aliquota deliberata dalla Provincia;

6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia;

7. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione:
   Presenti N. 11
   Favorevoli N. 11
   Astenuti N. --
   Contrari N. --

ALLEGATO A)

Costi		
- costo servizio GRETA + AVA (raccolta e smaltimento)	8.837,40	
- acquisto beni e materie prime	4.000,00	
- spese gestione servizio	2.601,08	
- costo operaio comunale	13.607,88	
- costi amministrativi	4.814,40	
- ammortamenti	-	
Totale costi		**33.860,76**

ALLEGATO B)

UTENZE DOMESTICHE

RSU Anno	RSUTarDescr	N. PERSONE	RSU QUOTA FISSA (MQ)	RSU QUOTA VARIABILE FORFAIT	$	Kb
2017	Abitazione	1	0,49	30,26	0,84	0,8
2017	Abitazione	2	0.58	60,52	0,98	1,6
2017	Abitazione	3	0.63	77,54	1,08	2,05
2017	Abitazione	4	0.68	98,34	1,16	2,6
2017	Abitazione	5	0,73	122,93	1,24	3,25
2017	Abitazione	6	0,76	141,84	1,3	3,75
2017	Pertinenza di Abitazione	1	0,49		0,84	0
2017	Pertinenza di Abitazione	2	0,58		0,98	0
2017	Pertinenza di Abitazione	3	0,63		1,08	0
2017	Pertinenza di Abitazione	4	0,68		1,16	0
2017	Pertinenza di Abitazione	5	0,73		1,24	0
2017	Pertinenza di Abitazione	6	0,76		1,3	0
	Per le utenze domestiche condotte da non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case) si considerano n. 2 occupanti.					

UTENZE NON DOMESTICHE

RSU Anno	CODICE	RSUTarDescr	RSU QUOTA FISSA	RSU QUOTA VARIABILE
2014	**1**	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,1041	0,1041
2014	**2**	Campeggi, distributori carburanti	0,1844	0,1846
2014	**3**	Stabilimenti balneari	0,1267	0,1272
2014	**4**	Esposizioni, autosaloni	0,0915	0,0926
2014	**5**	Alberghi con ristorante	0,3011	0,3019
2014	**6**	Alberghi senza ristorante	0,2145	0,2149
2014	**7**	Case di cura e riposo	0,2446	0,2451
2014	**8**	Uffici, agenzie, studi professionali	0,3408	0,2726
2014	**9**	Banche ed istituti di credito	0,1417	0,1420
2014	**10**	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,2484	0,2485
2014	**11**	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,3249	0,3254
2014	**12**	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,2208	0,2205
2014	**13**	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,2610	0,2608
2014	**14**	Attività industriali con capannoni di produzione	0,1681	0,1684
2014	**15**	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,2058	0,2055
2014	**16**	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,9618	1,5651
2014	**17**	Bar, caffè, pasticceria	1,5874	1,2653
2014	**18**	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,6625	0,5289
2014	**19**	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,5207	0,5206
2014	**20**	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,0701	2,0719
2014	**21**	Discoteche, night club	0,3362	0,3370